



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI NAPOLI SEZ.STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 2

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 256/11

UDIENZA DEL

12/01/2012

ore 10:00

SENTENZA

N°

10/2/12

PRONUNCIATA IL:

12/03/12

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

25/03/12

Il Segretario

*M. Capolano*

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |              |          |            |
|--------------------------|--------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | IANNARONE    | GENNARO  | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | DE FRANCESCO | GIUSEPPE | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | ESPOSITO     | GENNARO  | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |              |          |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 256/11 depositato il 10/01/2011
- avverso la sentenza n° 313/05/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di AVELLINO contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

**proposto dal ricorrente:**  
DI CHIARA GENNARINO  
CONTRADA DIFESSELLA 1 83030 MELITO IRPINO AV

**difeso da:**  
CASTELLANO RAG. VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

**Atti impugnati:**  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RE0H12 IVA+IRPEF+IRAP 2003

Commissione Tributaria Regionale della Campania

È COPIA USO STUDIO

data 29/3/12 Il Segretario *OTI*

Si rilascia su richiesta di PARTE

per uso STUDIO in data 8/10/12

R.G.H. 1. 290/1d

Di Chiara Gennarino, titolare della ditta omonima esercente attività di "Lavori generali di costruzioni edifici e movimento di terra", non essendo andato a buon fine l'invito al contraddittorio in data 13.08.2008, impugna l'avviso di accertamento, relativamente all'anno 2003 con cui l'A.d.E. di Ariano Irpino accerta, sulla base degli studi di settore di cui all'art.62 bis D.L.30 agosto 1993 n.331 convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993 n.247, maggiori ricavi per Euro 43.120,00. Lo studio di settore relativo all'attività del ricorrente é SG69U approvato con Decreto Ministeriale delle Finanze del 06.03/2003.

Il ricorrente eccepisce che l'accertamento riporta un prospetto derivante dal software senza tuttavia verificare la situazione reale diversa da quella teorica praticata nell'accertamento. Né risulta, contesta il contribuente, alcuna contestazione alla tenuta della contabilità né risultano vagliati i dati nella dichiarazione, oggetto di rettifica o altri elementi del contesto territoriale in cui opera l'impresa. Secondo Di Chiara Gennarino l'Ufficio fonda l'accertamento esclusivamente sugli studi di settore.

L'Ufficio, costituendosi, ribadisce la legittimità della pretesa e chiede il rigetto del gravame.

La CTP di Avellino sez.V in parziale accoglimento del ricorso ritiene che debba applicarsi il ricavo minimo e quindi il valore minimo derivante dallo studio di settore. Compensa le spese.

Avverso tale decisione appella Di Chiara Gennarino. Controdeduce l'Ufficio, *che non fa ricorso incidentale.*

Alla seduta odierna la vertenza viene per la conclusione di cui é verbale. Il collegio, in camera di consiglio, esaminati atti e documenti accoglie l'appello del contribuente. Spese come da dispositivo.

L'appello é fondato e ~~è~~ accolto. In riforma della sentenza N. 313/09/2009 annulla l'accertamento dell'A.d.E. di Ariano. Questo collegio rileva che in presenza di scritture contabili formalmente corrette e non contestate, l'accertamento ~~indubbiamente~~ fondato esclusivamente sullo studio di settore é illegittimo. Le presunte difformità riscontrate costituiscono un mero indizio e non integrano un fatto noto e certo per cui non sono idonei, da soli, ad integrare una prova per presunzioni

RICIA 29/11

Cassazione n.24434 del 02.10.2008-Pertanto gli studi di settore per Dottrina e Giurisprudenza non sono uno strumento di accertamento automatico e i contribuenti-così come ribadito da comunicazioni della stessa Direzione Generale delle Entrate, ~~incontrari~~ non hanno alcun obbligo di adeguarsi se, come nella fattispecie, essi non rispecchiano né al ricavo massimo né ~~si~~ rispetto al ricavo minimo la loro realtà. In effetti l'appellante svolge la sua attività a Melito, paese piccolo dell'entroterra irpino dove l'attività edilizia, dopo la comprensibile ripresa post terremoto, è ridottissima e per giunta viene gestita da imprenditori viciniori di una certa forza economica e finanziaria. L'Ufficio, nel procedere all'attività di controllo, così come raccomandato dalla Cassazione, avrebbe dovuto richiamare altri dati che esprimessero meglio la capacità contributiva del soggetto accertato rilevando la esistenza di gravi incongruenze desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta da Di Chiara Gennarino. Non risulta nessuna contestazione sulla tenuta della contabilità da parte dell'Ufficio. Né i valori dichiarati, ~~essi~~ oggetto di verifica, sono stati vagliati come elementi conclusivi della contabilità. Non risulta in atti alcun riferimento da parte dell'Ufficio impositore sulla notorietà o meno dell'azienda, alla capacità soggettiva dell'imprenditore Di Chiara, alla dimensione e alla ubicazione territoriale dell'azienda. E proprio l'Amministrazione Finanziaria con circolare n.29/E dell'11 aprile 2002 sollecita gli uffici a valutare attentamente fatti e circostanze che caratterizzano l'attività. Nel caso di specie l'Ufficio, prima, con un accertamento automatico con lo studio di settore, poi, i primi giudici, ~~essi~~ senza una adeguata motivazione, decidono per l'applicazione del ricavo minimo e violano chiaramente una recente sentenza della Corte di Cassazione che stabilisce che gli studi di settore non possono prevalere automaticamente su una dichiarazione dei redditi. E' l'A.F., nella fattispecie, non ha dimostrato che la dichiarazione dei redditi di Di Chiara Gennarino non è attendibile, in quanto la pretesa dell'A.d.E. di Ariano non è affatto confortata da dati certi e storicamente provati. La Sentenza impugnata è assolutamente carente di motivazione e il fisco se deve controllare ~~essi~~, a parere di questo collegio, deve ~~stener~~

U

ACM n. 250, H

al principio di capacità contributiva individuale stabilito dall'art.53 della Costituzione e a quello dell'art.3 per cui tutti vanno trattati egualmente nell'applicazione degli studi di settore. E poiché la capacità contributiva é individuale, non va tassato il ricorrente sulla media della sua categoria ma sulla sua effettiva capacità. Dato che lo studio di settore dà dati medi, l'Ufficio ~~prima~~ e i primi giudici non hanno dimostrato che la media vale anche a Melito paese dove il Di Chiara svolge la sua attività, pur ritenendo questo collegio che la normativa istitutiva degli studi di settore costituisce un ausilio tecnico e/o supporto razionale offerto dal legislatore all'Amministrazione Finanziaria per combattere l'evasione fiscale senza ~~per~~ altro assurgere a criterio automatico di determinazione del reddito prescindendo dalla reale capacità contributiva del soggetto passivo verificato-Cass. n.19161/03-

Considerata la materia trattata nella sua peculiare sfera interpretativa, si dispone la compensazione delle spese di giudizio.

PQM

Accoglie l'appello e compensa le spese.

Salerno 12.05.2012  
Il Relatore

Il Presidente

Commissione Tributaria Regionale della Campania  
DEPOSITATA IN SEGRETARIA  
in data 25/05/12  
Il Segretario Intercapital